

**Cass.,S.U., 23.03.2006, n. 6406.**

Il principio dell'inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, qualora la questione di giurisdizione sia stata decisa con pronuncia negativa o affermativa sul punto - in via non meramente deliberativa e con provvedimento non revocabile - giustificato dalla circostanza che detta pronuncia è immediatamente impugnabile innanzi al giudice sovraordinato, non è applicabile all'ordinanza con la quale il commissario per gli usi civici dichiara sussistente la propria giurisdizione in un giudizio che egli stesso ha promosso d'ufficio; infatti, sebbene questo provvedimento sia irretrattabile ed abbia natura sostanziale di sentenza, lo stesso deve ritenersi disciplinato dall'art. 32, 3° comma, l. n. 1766 del 1927 - costituente ius singulare, vigente anche dopo l'entrata in vigore del codice di rito civile e la riforma realizzata dalla l. n. 581 del 1950 - il quale, stabilendo che le «decisioni preparatorie» pronunciate da questo organo (e cioè le sentenze che decidono questioni pregiudiziali di rito) sono impugnabili soltanto dopo la decisione definitiva della causa e insieme con essa, preclude la possibilità di rimettere immediatamente la questione di giurisdizione al giudice processualmente sovraordinato e, conseguentemente, esclude la possibilità della contestuale pendenza di due giudizi - rispettivamente, innanzi alla suprema corte ed al giudice di merito - aventi entrambi ad oggetto la questione di giurisdizione, che costituisce l'effetto che il succitato principio mira ad impedire.